

Delib. Giunta Reg. 11 settembre 2023, n. 560**Semplificazione amministrativa DPR 160/2010 - Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale - D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Approvazione indicazioni operative - AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)**

emanato/a da: **Regione Abruzzo**

e pubblicato/a su: **Bollettino Uff. Regione del 4 ottobre 2023, n. 40**

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

- la "Legge 7 agosto 1990, n. 241" e s.m.i recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il D.Lgs 1 marzo 1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e s. m. i;
- "Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
- Il Decreto Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ,e s.m.i. recante: " Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare: l'art 2,comma 1, lettera a)che definisce l'Autorizzazione Unica Ambientale-(AUA), quale provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale e l'art,4 comma 1, che prevede che la domanda per il rilascio dell'AUA è presentata al SUAP competente territorialmente che, a sua volta, provvede alla trasmissione in formato digitale ai soggetti coinvolti nel procedimento AUA;
- La Legge 56 del 07/04/2014 di riordino delle funzioni delle Province e la conseguente L.R n. 32 n L.R. 20/10/2015 attuativa che ha individuato, tra l'altro, la Regione quale Autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, provvedimento che a sua volta confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP;
- il comma 3 dell'art. 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", secondo cui il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione , concludono, in sede di Conferenza Unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata per la presentazione alle pubbliche amministrazioni di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive;
- l'art. 5 della legge 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" relativo a segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva;
- l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla " Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, secondo cui le amministrazioni statali "adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art 5 della legge n. 124 del 2015,nonché della documentazione da allegare;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la "individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

RICHIAMATE la:

- deliberazione di Giunta Regionale n. 812/2016 del 5/12/2016 con la quale è stata approvata la modulistica unica regionale relativa alla autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 ed individuata la Regione Abruzzo quale Autorità competente;
- la determinazione direttoriale n. DPA005/28 17 giugno del 2022 avente ad oggetto: "Costituzione del Tavolo di Coordinamento Regionale in materia di semplificazione amministrativa dei procedimenti di competenza degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)".

EVIDENZIATO che

- l'emanazione del DPR 13 marzo 2013, n. 59 ha introdotto l'AUA quale strumento di semplificazione per le imprese, finalizzato ad accorpate in un unico atto i principali titoli ambientali necessari all'esercizio delle attività ed individuato il SUAP come unico interlocutore per le Aziende, assegnando allo stesso il ruolo di "autorità procedente" nel procedimento e coordinatore di tutti i soggetti ambientali interessati;
- l'istanza per l'ottenimento dell'AUA è presentata, quindi, al SUAP (Autorità procedente) che verificata la correttezza formale la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alla Regione (Autorità Competente) ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) ai fini del rilascio degli atti di previsti dalla normativa;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- il suddetto procedimento unico presenta alcune criticità legate, sia ad aspetti ed ambiti non espressamente chiariti dalla norma, che all'assetto delle competenze riguardo agli adempimenti successivi al rilascio dell'AUA. Sono pervenute, altresì, alcune segnalazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento, con particolare riferimento al ritardo, da parte del Suap, nel rilascio del provvedimento unico;
- il Servizio Riforme Istituzionali, in virtù del ruolo di coordinamento regionale in materia di semplificazione amministrativa, ha convocato il "Tavolo tecnico Coordinamento Regionale in materia di Semplificazione Amministrativa dei Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici delle Attività Produttive";

RILEVATO che il suddetto "Tavolo tecnico", composto dai SUAP maggiormente rappresentativi e dai Servizi DPC 024 e DPC 025 competenti in materia ambientale, ha elaborato il documento contenente le "Indicazioni Operative-AUA" finalizzate a favorire interpretazioni uniformi e a garantire un iter ulteriormente semplificato del procedimento AUA;

RITENUTO opportuno pertanto, di:

- approvare le "Indicazioni Operative- AUA", di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- richiedere la pubblicazione delle soprarichiamate Indicazioni Operative- AUA sia sul sito internet della Regione Abruzzo che sul portale "Impresainungiorno" semplificando, così, l'accesso ai richiedenti e demandando altresì, ai Suap presenti nel territorio regionale la pubblicazione della stessa sui rispettivi siti internet, per una maggiore e capillare, oltreché omogenea, diffusione della stessa a livello regionale;

RILEVATO che gli interventi di cui trattasi afferiscono ad attività istituzionali dei soggetti richiedenti che non devono dar luogo ad attività economiche e, pertanto, non costituiscono Aiuti di Stato;

DATO ATTO che:

- i Dirigenti dei servizi interessati hanno attestato che il presente provvedimento:
 - non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 - hanno espresso parere favorevole ai sensi della legge n. 77/99;
- i Direttori Regionali del Dipartimenti della Presidenza (DPA) e Dipartimento Territorio-Ambiente (DPC) hanno espresso parere favorevole ai sensi della legge n. 77/99;

CON VOTI espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

-di approvare le "Indicazioni Operative- AUA" di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di richiedere la pubblicazione delle Indicazioni Operative- AUA sia sul sito internet della Regione che sul portale "Impresainungiorno" semplificando così l'accesso ai richiedenti e demandando, altresì, ai Suap presenti nel territorio regionale la pubblicazione della stessa sui rispettivi siti internet per una maggiore e capillare, oltrech  omogenea, diffusione della stessa a livello regionale;

-di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (Burat).

ALLEGATO A - INDICAZIONI OPERATIVE - AUA

1. Premessa

Il presente documento   finalizzato a fornire **indicazioni operative** agli Sportelli Unici per le Attivit  Produttive (di seguito SUAP) e alle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA), al fine di contribuire alla chiarezza delle procedure, al coordinamento delle attivit  istruttorie e anche per superare possibili criticit  procedurali e garantire il rispetto dei termini di durata dei procedimenti amministrativi stabiliti dalla legge. Il documento in esame   il risultato di un'analisi delle attivit  svolte dai suddetti attori finalizzate al rilascio dell'AUA in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 - "*Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012*" (di seguito: "Regolamento") - ed in base a quanto delineato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 812 del 5 dicembre 2016, contenente le "*Linee guida regionali sull'AUA*". In particolare, il documento si concentra sulla gestione del procedimento AUA attraverso la Conferenza dei Servizi e riporta, in forma sintetica e sotto forma di mappe concettuali, la rappresentazione grafica dei flussi per il rilascio del provvedimento unico sia nel caso in cui sia convocata la Conferenza dei Servizi da parte della Regione (Autorit  competente) essenzialmente in forma semplificata, sia nel caso in cui sia convocata la Conferenza in forma simultanea da parte del SUAP(Autorit  Procedente) individuando e descrivendo le criticit  rilevate all'interno del procedimento e fornendo possibili proposte di semplificazione.

Occorre premettere che, in ambito di AUA, ricorre l'**obbligo di indire/convocare la Conferenza dei servizi (di seguito CdS)** ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge n. 241 del 1990 nei casi in cui per concludere il procedimento occorre l'intervento di una pluralit  di amministrazioni diverse (inclusa se del caso tra queste la stessa Autorit  competente) competenti all'adozione di distinti atti di consenso obbligatori, "*con contenuto autorizzatorio e non meramente consultivo*", confluenti nell'AUA (sono per es. soli pareri od atti "consultivi" quelli rilasciati da ARTA ed ASL in materia di Emissioni in atmosfera o per gli scarichi in fognatura, o rumore). Infatti, laddove i commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.P.R. n. 59 del 2013 prevedono la **convocazione della CdS da parte della Regione (Autorit  Competente)**, fanno riferimento alla pluralit  dei "titoli abilitativi" in campo ambientale indicati al 1  comma dell'art. 3, e non genericamente ad "atti di consenso o pareri" confluenti nell'AUA stessa.

Uguualmente, la **Conferenza indetta e/o convocata dal SUAP** (autorit  procedente) deve riguardare oltre al rilascio dell'AUA anche gli altri atti a contenuto autorizzatorio in materie non ambientali (per es. il rilascio del permesso di costruire) e deve essere indetta anche nei casi previsti dall'art 19-ter della legge 241/1990. Inoltre, sulla base dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013: "*Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento   superiore a novanta giorni, il SUAP [...] indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi*". Ove l'AUA concerna solo l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, la Conferenza verr  svolta verosimilmente in forma semplificata, e "*si procede anche, in via istruttoria, all'esame contestuale degli*

interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 e del R.D. n. 1265 del 1934" (così letteralmente si esprime il 3° comma dell'art. 269 citato).

Il **procedimento di adozione dell'AUA** viene gestito con CdS indetta direttamente dalla Regione (Autorità Competente), in base alla pluralità dei titoli abilitativi nelle sole materie ambientale (di cui al predetto art. 3) ed alla pluralità delle rispettive competenze di enti diversi previste dalla tabella riportata al par. 4.9 allegato A della D.G.R. n. 812/2016, normalmente con l'indizione di conferenza semplificata, ma anche, nei casi più complessi, attraverso conferenza simultanea.

Laddove risultino invece necessari anche altri provvedimenti, non ambientali (quali per esempio il permesso di costruire, la classificazione di industria insalubre, un'autorizzazione igienico-sanitaria, un nulla osta paesaggistico, la SCIA antincendio, ecc.), la competenza ad attivare la Conferenza spetta al SUAP (autorità procedente); ai sensi all'art. 14-bis comma 7 della legge 241/1990, il Responsabile SUAP deciderà la modalità di svolgimento della conferenza più adeguata (asincrona o sincrona). Essendo quella sull'AUA una normativa "speciale", l'indizione o convocazione della Conferenza (da parte dell'Autorità Competente (Regione) o dell'autorità procedente (SUAP) avviene soltanto successivamente alla **comunicazione di avvio del procedimento** adottata (o comunque trasmessa) ad opera del SUAP, entro e non più tardi di 30 gg. dal ricevimento dell'istanza. In mancanza di comunicazioni, decorsi i predetti 30 gg. l'istanza di AUA si intende comunque correttamente presentata.

La **verifica della correttezza e completezza "formale" dell'istanza** di AUA che costituisce il presupposto dell'avvio del procedimento e conseguente indizione o convocazione della CdS viene svolta dal SUAP (autorità procedente) di concerto e col supporto della Regione (Autorità Competente) nei 30 gg. dal ricevimento della pratica. La successiva indizione o convocazione della CdS, non impedisce comunque che le altre amministrazioni coinvolte in Conferenza dei Servizi segnalino, successivamente, ulteriori **esigenze di integrazione**, nei termini stabiliti dall'art. 14-bis L. n. 241 del 1990 decorrenti dall'indizione della Conferenza. In ogni caso, l'AUA **adottata dalla Regione (Autorità competente)** (tramite propria CdS o nell'ambito della CdS indetta dal SUAP (autorità procedente) viene trasmessa al SUAP per il **rilascio del provvedimento finale** ai sensi del D.P.R. 59/13, mediante provvedimento unico di cui all'art. 7 del DPR 160/2010 anche ai fini della decorrenza dei **15 anni di efficacia** dello stesso, decorrenti, appunto, dalla data di rilascio.

In relazione all'ambito di applicazione del DPR n. 59/2013, uno dei quesiti più controversi riguarda l'assoggettabilità o meno degli scarichi di acque reflue urbane all'AUA.

La Regione Abruzzo, come peraltro altre regioni italiane, con DGR n. 812/2016 ha escluso dall'AUA gli scarichi di acque reflue urbane.

Tale esclusione è stata dettata dalla lettura combinata della normativa di riferimento sul tema come di seguito descritto:

L'art. 2 del DPR 160/2010 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*) dispone che: *"Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59"*. Il citato art. 38 del D.L. n. 112/2008, al comma 3 lett. b), sancisce che *"le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi"*. La predetta Dir. 2006/123/CE è stata recepita con D.lgs. n. 59/2010, che all'art. 2 esclude dal proprio campo di applicazione i *"servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico"*. In tal senso depone altresì la Circolare n. 3635/C emanata con nota prot. 145166 del 06/05/2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico che fornisce chiarimenti sulle finalità della citata direttiva comunitaria.

Tale tesi è avvalorata, inoltre, dalle modifiche introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.L. n. 133/2014, convertito con L. n. 164/2014, che chiariscono definitivamente la questione inerente l'applicabilità dell'AUA ai depuratori urbani: difatti l'art. 149 bis del D.lgs. n. 152/2006, introdotto con le citate modifiche, stabilisce

che il Servizio Idrico Integrato è un *servizio pubblico locale di rilevanza economica*.

In conclusione gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti dalla rete di raccolta e depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato non sono soggetti alla disciplina dell'AUA.

2. Gli attori coinvolti nel procedimento

- **Gestore:** la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152¹;
- **SUAP (Autorità procedente):** unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva;
- **Autorità competente:** il soggetto competente all'adozione, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, che l'art. 2, comma 1 lett. b) del Regolamento individua nella Provincia. La Giunta Regionale, con delibera di G.R. n. 812 del 2016, individua la **Regione Abruzzo** quale Autorità competente.
- **Soggetti competenti in materia ambientale (SCA):** tutti gli enti competenti nelle procedure per rilascio dei titoli ambientali sostituiti dall'AUA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/13.

3. Verifiche Preliminari inerenti gli stabilimenti e le attività che in essi si andranno a svolgere

Un gestore che abbia intenzione di avviare lo svolgimento di un'attività deve, preliminarmente, verificare se la costruzione dello stabilimento, o il suo adeguamento ove lo stabilimento sia già esistente, o l'attività stessa che si intende esercitare, sia da assoggettare a:

1. Valutazione di Assoggettabilità a VIA (VA)
2. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
3. Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA);

Qualora risulti che l'attività sia da sottoporre a:

1. VA, l'istanza per la costruzione e/o gestione dello stabilimento (che può ricomprendere l'istanza di AUA) può essere presentata solo dopo il Giudizio favorevole all'esclusione della VIA fornito dal Comitato Coordinamento Regionale di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA);
2. VIA, deve essere avviata la procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR); nell'ambito di tale procedura vanno richiesti agli SCA individuati dalla normativa vigente, i singoli titoli ambientali;
3. VInCA, la richiesta di valutazione va presentata unitamente all'istanza per l'ottenimento dei titoli per la costruzione e/o gestione dello stabilimento (che può ricomprendere l'istanza di AUA).

All'esito delle verifiche preliminari di cui sopra, va valutato se:

1. lo stabilimento è già realizzato e i titoli abilitativi posseduti (per la costruzione dell'opificio) sono compatibili/congruenti con l'esercizio dell'attività che si andrà a svolgere nello stabilimento; (**caso 1**)
2. lo stabilimento è già realizzato, ma i titoli abilitativi posseduti (per la costruzione dell'opificio) non sono compatibili/congruenti con l'esercizio dell'attività che si andrà a svolgere nello stabilimento; (**caso 2**)
3. lo stabilimento deve essere realizzato, (**caso 3**)

Nel caso 1 - è da intendersi verificata positivamente la compatibilità/congruenza dei titoli edilizi posseduti, compresa l'agibilità², con l'attività che si andrà ad esercitare, tra cui la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti (P.R.G., Piano Regionale Gestione dei Rifiuti, Piano Qualità dell'Aria, ecc.), nonché l'acquisizione della dichiarazione di attività insalubre di cui alla R.D. 1265/1934 e degli altri titoli previsti dalla legge (CPI, D.Lgs. 105/2015, ecc.);

Il Gestore presenterà al SUAP (autorità procedente) l'istanza di AUA **senza la richiesta di ulteriori titoli abilitativi** oltre quelli ambientali di cui all'art. 3 comma 1 del DPR. 59/2013, fatta salva la facoltà del gestore di non aderire all'AUA qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso DPR³, in tal caso **la Conferenza di Servizi** (di seguito CdS) è **indetta dall'autorità competente** (Regione Abruzzo) che adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per l'inserimento nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Nel caso 2 - dovranno essere ottenuti/aggiornati allo scopo i titoli edilizi necessari all'edificazione [tipicamente permesso di costruire e titoli analoghi/sostitutivi con annessi pareri propedeutici quali parere dei Vigili del Fuoco, dichiarazione di attività insalubre di cui alla R.D. 1265/1934, compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti (P.RG., Piano Regionale Gestione dei Rifiuti, Piano Qualità dell'Aria, ecc.) ecc., e successivi quali l'agibilità] e quelli necessari all'esercizio dell'attività².

Il Gestore presenterà al SUAP l'istanza di AUA **con la richiesta di ulteriori titoli abilitativi** oltre quelli ambientali di cui all'art. 3 comma 1 del DPR. 59/2013, fatta salva la facoltà del gestore di non aderire all'AUA qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 dello stesso DPR³. In tal caso la **CdS è indetta dal SUAP; L'autorità competente** (Regione Abruzzo) adotta l'endoprocedimento di competenza e lo trasmette al SUAP per l'inserimento nel provvedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Nel caso 3 - dovranno essere ottenuti i titoli edilizi necessari all'edificazione [tipicamente permesso di costruire e titoli analoghi/sostitutivi con annessi pareri propedeutici quali parere dei Vigili del Fuoco, dichiarazione di attività insalubre di cui alla R.D. 1265/1934, compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti (P.RG., Piano Regionale Gestione dei Rifiuti, Piano Qualità dell'Aria, ecc.) ecc., e successivi quali l'agibilità] e quelli necessari all'esercizio dell'attività². Il Gestore presenterà al SUAP l'istanza di AUA **con la richiesta di ulteriori titoli abilitativi** oltre quelli ambientali di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 59/2013, fatta salva la facoltà del gestore di non aderire all'AUA qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 dello stesso DPR⁴. In tal caso la **CdS è indetta dal SUAP; l'autorità competente** (Regione Abruzzo) adotta l'endoprocedimento di competenza e lo trasmette al SUAP per l'inserimento nel provvedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

² A tal proposito si guardi l'esplicativo contenuto della lettera c), del punto 91, della tabella A, Sezione II Edilizia, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

³ È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

4. Procedimenti AUA e soggetti coinvolti

TITOLO abilitativo <i>(art. 3 comma 1 del Regolamento)</i>	DESCRIZIONE NORMATIVA	SOGGETTI COMPETENTI
a) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006	L'art. 124 fissa i criteri generali, l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali; l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue; L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).	Regione. (DPC024), Comune, ARTA, ASL, Gestore del Servizio Idrico Integrato (in caso di scarico in pubblica fognatura)
b) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle	Si tratta di impianti di allevamento intensivo (utilizzo agronomica), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) <i>(imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura)</i> ,	Regione (DPD023), Comune, ARTA,

aziende ivi previste	b) (<i>imprese dedite ad allevamento di bestiame e c</i>)(<i>imprese a e b con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola</i>), e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva	
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;	Tale autorizzazione (durata 15 anni) alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (<i>impianti e attività in deroga</i>), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.	Regione (DPC025), Comune, ARTA, ASL
d) autorizzazione generale di cui all'art. 272 , commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (Parte V, Allegato 4, [Parte 1: scarsamente rilevanti], Parte II), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente	Regione (DPC025), Comune, ARTA, ASL
e) nulla osta relativo alle emissioni sonore , di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995	Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il D.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)	Comune
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992	Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un'autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.	Regione (DPC026, DPD023), Comune, ARTA, ASL
g) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006	L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento) mentre l'art. 216 le operazioni di recupero. Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente	Provincia, Comune, ARTA, ASL

5. Termini delle fasi dei procedimenti AUA

I termini per le varie fasi di un procedimento AUA sono i seguenti:

- a) 30 giorni** (dalla presentazione dell'istanza al SUAP) per la verifica formale dell'istanza, (art. 4, co. 3, DPR 59/2013),
- b) 30 giorni** (dalla presentazione dell'istanza al SUAP) indizione CdS, (art. 4, co. 5, DPR 59/2013),
- c) 90 giorni** (dalla presentazione dell'istanza al SUAP), per l'adozione dell'AUA da Parte della Autorità competente (Regione), se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni [*lett. a)* autorizzazione agli scarichi; *lett. b)* utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, e delle acque provenienti dalle aziende; *lett. d)* autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera; *lett. e)* emissioni acustiche; *lett. f)* utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; *lett. g)* recupero rifiuti in procedura semplificata], (art. 4, co. 4, DPR 59/2013),
- d) 120/150 giorni** (dalla presentazione dell'istanza al SUAP), per l'adozione dell'AUA da Parte della Autorità competente (Regione), se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine superiore a 90 giorni [lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera], (art. 4, co. 5, DPR 59/2013).

6. I termini definiti dalla L. 241/1990 per la durata delle CdS

I termini per le varie fasi di una CdS semplificata (art. 14-bis) sono i seguenti:

- a) CdS in forma semplificata e modalità asincrona (115/120 giorni):
 - Max 5 giorni (dalla presentazione dell'istanza al SUAP) per indizione CdS, (art. 14-bis, co. 2, L. 241/1990),
 - Max 15 giorni (dalla indizione della CdS) per la richiesta di integrazioni da parte delle SCA, (art. 14-bis, co. 2, lett. b, L. 241/1990),
 - Max 90 giorni (dalla indizione della CdS), per la trasmissione delle determinazioni da parte delle SCA, (art. 14-bis, co. 2, lett. c, L. 241/1990),
 - Max 5 giorni (dalla data entro la quale le SCA devono produrre le determinazioni) CdS per l'adozione della determinazione conclusiva della CdS, (art. 14-bis, co. 5, L. 241/1990),
 - Max 10 giorni (dalla data entro la quale le SCA devono produrre le determinazioni), eventuale riunione in modalità sincrona, (art. 14-bis, co. 2, lett. d, L. 241/1990);

I termini per le varie fasi di una CdS simultanea (art. 14-ter) sono i seguenti:

- b) CdS in forma simultanea e modalità sincrona (130 giorni):
 - Max 5 giorni (dalla presentazione dell'istanza al SUAP) per indizione CdS,
 - Max 15 giorni (dalla indizione della CdS) per la richiesta di integrazioni da parte delle SCA,
 - Max 45 giorni (dalla indizione della CdS) per la convocazione della Prima riunione della CdS, (art. 14-bis, co. 7, L. 241/1990),
 - Max 90 giorni, dalla data della Prima riunione, conclusione della CdS, (art. 14-ter, co. 2, L. 241/1990).

La discordanza tra i tempi dettati dal DPR n. 59/2013 e dalla legge n. 241/90 per la durata dei lavori della CdS è riconducibile ad a differenza variabile dai 30 al massimo 60 giorni, è risolta con l'applicazione dei tempi procedurali, previsti nel DPR n. 59/2013, di seguito riportati.

CdS in forma semplificata e modalità asincrona

- a) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza al SUAP:** verifica formale dell'istanza e indizione della CdS,
- b) Entro 15 giorni dall'indizione della CdS:** richiesta di integrazioni da parte dei SCA,
- c) Entro 15 giorni dalla data di cui alla lettera b):** il richiedente produce le integrazioni,

- d) Entro 15 giorni dalla data di cui alla lettera c):** i SCA producono le proprie determinazioni,
- e) Entro 5 giorni dalla data di cui alla lettera d):** adozione della determinazione conclusiva della CdS.
- f) Entro 10 giorni dalla data di cui alla lettera d):** eventuale riunione in modalità sincrona qualora l'autorità procedente ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni, ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, possano essere accolte senza la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della CdS;

CdS in forma simultanea e modalità sincrona

- a) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza al SUAP:** verifica formale dell'istanza e indizione della CdS,
- b) Entro 15 giorni dall'indizione della CdS:** richiesta di integrazioni da parte dei SCA,
- c) Entro 45 giorni dall'indizione della CdS:** convocazione della Prima riunione della CdS,
- d) Entro 90 (120 in caso di proroga) giorni dalla prima seduta della CdS:** adozione della determinazione conclusiva della CdS.

7. Procedimento per il rilascio di AUA con Conferenza di Servizi indetta dall'Autorità competente (soli titoli abilitativi ambientali di cui all'art. 3, c. 1° D.P.R. 59/13)


Si ribadisce prima di tutto che la scelta se indire o convocare la conferenza non dipende dal soggetto che la indice/convoca, se cioè è l'Autorità Competente o il SUAP, ma dalla normativa vigente.

Nella presente sezione 3.1 è rappresentato il workflow schematizzato relativo al procedimento per il rilascio di AUA con Conferenza di Servizi in forma semplificata, con l'individuazione delle criticità operative rilevate sul campo (par. 3.1 "Rappresentazione grafica del flusso procedimentale").

Segue una tabella descrittiva delle attività comprese nel flusso, con indicazione dei relativi termini e riferimenti normativi, e delle relative criticità evidenziate (par. 3.2 "Descrizione sintetica del flusso procedimentale").

Per i dettagli sul procedimento si rimanda al "Documento tecnico operativo per l'istruttoria delle pratiche di AUA", Regione Abruzzo.

7.1 Rappresentazione grafica del flusso procedimentale



[...]

7.2 Descrizione sintetica del flusso procedimentale

Per maggiore chiarezza, nella seguente tabella sono descritti i passaggi rappresentati nel suddetto grafico.

ID	Attività	Soggetto Competente	Descrizione sintetica attività	Descrizione criticità
1	Presentazione dell'istanza	Gestore	Il Gestore presenta l'istanza al SUAP del Comune territorialmente competente per via telematica ed utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Abruzzo. Riferimenti normativi: art. 4, c. 1° D.P.R. 59/13; DPCM 8/05/2015; D.G.R. 812/2016 (par. 4.3 allegato A)	.
2	Ricezione istanza e inoltro	SUAP	Il SUAP riceve la domanda e procede immediatamente a trasmettere telematicamente la pratica alla Regione Abruzzo (in qualità di Autorità Competente), ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti coinvolti. Riferimento normativo: art. 4, c. 1 D.P.R. 59/13.	.
3	Verifica formale	SUAP Regione Abruzzo	Il SUAP, di concerto con la Regione Abruzzo, effettua la verifica della correttezza e completezza formale dell'istanza affinché possa essere dichiarata procedibile. Riferimento normativo: art. 4, c. 1, 2 e 3 D.P.R. 59/13	L'Amministrazione regionale ha evidenziato che i SUAP non svolgono sempre adeguatamente il controllo di carattere formale; di conseguenza la Regione Abruzzo è costretta a formulare richieste di regolarizzazione o in casi più gravi di comunicare al richiedente l'irricevibilità.
4	Eventuale richiesta integrazione documentale	SUAP	Qualora necessario, il SUAP invia la richiesta di integrazione documentale al Gestore, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza. Riferimento normativo: art. 4, c. 3 D.P.R. 59/13; art. 2, comma 7 L. 241/1990	.
5	Integrazione documentale	Gestore	L'istante provvede a perfezionare la documentazione presentata, entro 30 gg. dalla richiesta del SUAP. Il gestore può chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga. Il mancato deposito, entro il termine fissato, da parte del gestore della documentazione richiesta comporta l'archiviazione dell'istanza. Riferimento normativo: art. 4, c. 3 D.P.R. 59/13; art. 2, comma 7 L. 241/1990	.
6	Comunicazione avvio del	SUAP	Il SUAP trasmette la comunicazione di avvio del procedimento.	L'avvio del procedimento è effettuato con il rilascio della

	procedimento			ricevuta telematica ex art. 18 bis della legge n. 241/90 al momento della presentazione dell'istanza
7	Indizione CdS asincrona	Regione Abruzzo	Il SUAP o la Regione Abruzzo nel caso di art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, indice la CdS in modalità asincrona e semplificata, anche alla luce delle molteplici competenze istruttorie della Regione Abruzzo (art. 4.9 linee guida regionali).	.
8	Eventuale richiesta di integrazione documentale	Soggetti competenti	I Soggetti competenti inviano le richieste di integrazione per il Tramite del SUAP (utilizzando se del caso la sezione enti terzi del Portale) all'Autorità Competente e al gestore, nei 15 gg. dall'indizione della CdS	.
9	Analisi procedimento	Regione Abruzzo e Soggetti competenti	I diversi uffici competenti della Regione e i Soggetti competenti svolgono l'istruttoria, nei 45 o 90 gg. (nel caso di Amministrazioni preposte alla tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale) dall'indizione della CdS o dal ricevimento delle integrazioni. Riferimento normativo: art. 14-bis L. 241/90	Risulta esserci limitata chiarezza su ruoli e responsabilità dei vari uffici e le relative interdipendenze non adeguatamente gestite.
10	Espressione pareri degli enti	Enti coinvolti	Gli Enti coinvolti inviano le rispettive determinazioni, redatte secondo quanto previsto all'art. 14-bis, comma 3, per il tramite del SUAP (utilizzando se del caso la sezione enti terzi del Portale) all'autorità procedente entro la data fissata dall'indizione della CdS Riferimento normativo: art. 14-bis, comma 2, lettera c, L. 241/90	.
11	Acquisizione pareri degli Enti coinvolti e formulazione provvedimento	Soggetti competenti	I Soggetti competenti acquisiscono i pareri da parte degli Enti interessati; ogni Amministrazione competente trasmette la propria determinazione entro la data fissata nell'indizione.	Spesso i Soggetti competenti non trasmettono i pareri entro i termini previsti dalla normativa.
12	Acquisizione pareri/Nulla Osta e adozione provvedimento	Regione Abruzzo	L'Autorità competente adotta il provvedimento AUA all'esito delle determinazioni di assenso acquisite, in modo esplicito o implicito alla data fissata nella Indizione della CdS semplificata (entro max 90, gg. dalla presentazione della domanda). la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 della L. 241/1990 ⁵ , equivalgono ad assenso senza condizioni. L'amministrazione procedente (Suap) qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, adotta la determinazione di conclusione della CdS che sarà negativa per i titoli per i quali non ha ricevuto la	La conferenza simultanea è svolta dalla stessa Autorità procedente con la conferenza in modalità asincrona

			<p>determinazione di assenso e che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.</p> <p>Per il combinato disposto dell'art. 2 comma 8-bis e dell'art. 14-bis, comma 4 della Legge 241/90 il mancato ricevimento della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), equivale a silenzio diniego visto il carattere di inefficacia dei titoli forniti in data successiva (titoli derivanti dalla normativa europea - scarichi idrici, emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica dei fanghi di deputazione)</p> <p>L'amministrazione procedente (Suap) trasmette alle amministrazioni coinvolte nel procedimento e al gestore la determinazione conclusiva, ed il gestore potrà produrre, per il tramite del Suap le proprie osservazioni, entro 10 (dieci) giorni, invocando, eventualmente, l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della L. 241/90 nei confronti della SCA inadempiente.</p> <p>L'autorità cui spetta l'indizione della CdS acquisite le osservazioni dell'istante procede, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, alla indizione di nuova CdS delle cui decisioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza.</p> <p>Nel caso di ricezione di pareri negativi definitivi, viene formulata la determinazione conclusiva che ha valore di preavviso di diniego.</p> <p>Nel caso di ricezione di pareri negativi che dettano le condizioni per poter addivenire al parere favorevole, per cui il parere negativo è superabile il SUAP o la regione nel caso di art. 4, comma 7 del DPR 59/2013, svolge nella data prevista la conferenza dei servizi simultanea</p> <p>Riferimento normativo: art. 4, commi 4 e 5, D.P.R. 59/13, art 2, comma 8-bis, 9-ter e 14-bis legge 241/1990</p>	
13	Trasmissione del provvedimento	Regione Abruzzo	L'Autorità Competente trasmette il Provvedimento di AUA al SUAP.	Spesso il provvedimento AUA non è adottato entro i termini previsti dal DPR n. 59/2013
14	Ricezione e rilascio del provvedimento AUA	SUAP	Il SUAP rilascia il titolo con proprio provvedimento.	(sostituire con) Il Suap provvede al rilascio del titolo. Art. 4, comma 7 DPR 59/2013
15	Ricezione provvedimento	Gestore	Il Gestore riceve l'Autorizzazione dal SUAP.	.

5 Art 14-bis

3 (...). Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

8. Procedimento per il rilascio di AUA con Conferenza di Servizi in forma simultanea convocata da parte del SUAP (non solo titoli ambientali ex art. 3, c. 1° D.P.R. 59/13)


Si ribadisce prima di tutto che la scelta se indire o convocare la conferenza non dipende dal soggetto che la indice/convoca, se cioè è l'Autorità Competente o il SUAP, ma dalla normativa vigente.

Nella presente sezione è rappresentato il workflow semplificato relativo al procedimento per il rilascio di AUA con Conferenza di Servizi convocata dal SUAP in forma simultanea, in quanto viene considerato il caso in cui non è prevista l'acquisizione della sola AUA, con l'individuazione delle criticità operative rilevate sul campo (par. 4.1 "Rappresentazione grafica del flusso procedimentale").

Segue una tabella contenente una breve descrizione delle attività incluse nel flusso e delle relative criticità evidenziate (par. 4.2 "Descrizione sintetica del flusso procedimentale").

Per i dettagli sul procedimento si rimanda al "Documento tecnico operativo per l'istruttoria delle pratiche di AUA", Regione Abruzzo.

8.1 Rappresentazione grafica del flusso procedimentale



[...]

8.2 Descrizione sintetica del flusso procedimentale

Per maggiore chiarezza, nella seguente tabella sono descritti i passaggi rappresentati nel suddetto grafico.

ID	Attività	Soggetti competenti	Descrizione sintetica attività	Descrizione criticità
1	Presentazione	Gestore	Il Gestore presenta l'istanza al SUAP del	.

	dell'istanza		Comune territorialmente competente, per via telematica ed utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Abruzzo per il tramite del Portale. Riferimenti normativi: art. 4, c. 1° D.P.R. 59/13; DPCM 8/05/2015; D.G.R. 812/2016 (par. 4.3)	
2	Ricezione istanza e inoltro	SUAP	Il SUAP riceve la domanda e procede immediatamente a trasmettere telematicamente la pratica alla Regione Abruzzo (in qualità di Autorità Competente), ai Soggetti competenti in materia ambientale SCA e agli Enti coinvolti. Riferimento normativo: art. 4, c. 1 D.P.R. 59/13.	
3	Verifica formale	SUAP Regione Abruzzo	Il SUAP, di concerto con la Regione Abruzzo, effettua la verifica della correttezza e completezza formale dell'istanza affinché possa essere dichiarata procedibile. Riferimento normativo: art. 4, c. 1, 2 e 3 D.P.R. 59/13	L'Amministrazione regionale ha evidenziato che i SUAP non svolgono sempre adeguatamente il controllo di carattere formale; di conseguenza la Regione Abruzzo è costretta a formulare richieste di regolarizzazione o in casi più gravi di comunicare al richiedente l'irricevibilità.
4	Eventuale richiesta integrazione documentale	SUAP	Qualora necessario, il SUAP invia la richiesta di integrazione documentale al Gestore, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza. Riferimento normativo: art. 4, c. 3 D.P.R. 59/13	
5	Integrazione documentale	Gestore	L'istante provvede a perfezionare la documentazione presentata, entro 30 gg. dalla richiesta del SUAP. Riferimento normativo: art. 4, c. 3 D.P.R. 59/13	
6	Comunicazione avvio del procedimento	SUAP	Il SUAP trasmette la comunicazione di avvio del procedimento.	L'avvio del procedimento è effettuato con il rilascio della ricevuta telematica ex art. 18 bis della legge n. 241/90 al momento della presentazione dell'istanza
7	Convocazione conferenza simultanea	SUAP	Il SUAP convoca la conferenza dei servizi in modalità simultanea (essendoci nel caso ipotizzato ulteriori titoli abilitativi da acquisire), invitando l'Autorità Competente, i Soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali soggetti portatori di interessi. Riferimento normativo: art. 14-ter L. 241/90	
8	La seduta della CDS	Autorità Procedente	Viene fissata la durata della CDS che non può eccedere i 90 giorni una unica salvo interruzione,	
8	Eventuale richiesta di integrazione documentale	SUAP	Qualora durante la conferenza, si riscontri la necessità di perfezionare la documentazione presentata, il SUAP invia la richiesta di integrazione documentale al Gestore.	

9	Analisi procedimento in conferenza ed espressione dei rispettivi pareri	SUAP Regione Abruzzo Soggetti competenti Enti coinvolti	Nell'ambito della conferenza dei servizi simultanea le Amministrazioni svolgono le valutazioni ed istruttorie; i partecipanti esprimono i rispettivi atti di assenso o dissenso.	<ul style="list-style-type: none"> • Risulta esserci un problema di carattere organizzativo interna all'Amministrazione, che ha evidenziato una scarsa chiarezza su ruoli e responsabilità dei vari uffici e sui relativi rapporti di collaborazione. • A volte i Soggetti competenti non partecipano alla conferenza senza adeguata motivazione. • Spesso i Soggetti competenti non trasmettono i pareri entro i termini previsti dalla normativa.
10	Acquisizione pareri e adozione provvedimento	Regione Abruzzo	<p>All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine fissato per la chiusura della CdS l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti.</p> <p>Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.</p> <p>Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione della CdS che sarà negativa per i titoli per i quali non ha ricevuto la determinazione di assenso che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.</p> <p>Per il combinato disposto dell'art. 2 comma 8-bis e dell'art. 14-bis, comma 4, dell'art. 14-te, comma 3 e 7 della Legge 241/90 il mancato ricevimento della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), equivale a silenzio diniego visto il carattere di inefficacia dei titoli forniti in data successiva (titoli derivanti dalla normativa europea - scarichi idrici, emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica dei fanghi di deputazione)</p> <p>L'amministrazione procedente (Suap) trasmette a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e al gestore la determinazione conclusiva. Il gestore potrà produrre le proprie osservazioni, entro 10 (dieci) giorni, per il tramite del SUAP, anche, eventualmente, invocando l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della L. 241/90 nei confronti della SCA inadempiente.</p> <p>L'autorità cui spetta l'indizione della CdS acquisite le osservazioni dell'istante procede, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2,</p>	

			<p>alla indizione di nuova CdS</p> <p>Nel caso di ricezione di pareri negativi definitivi, viene formulata la determinazione conclusiva che ha valore di preavviso di diniego.</p> <p>Nel caso di ricezione di pareri negativi che dettano le condizioni per poter addivenire al parere favorevole, per cui il parere negativo è superabile il SUAP o la Regione nel caso di art. 4, comma 7 del DPR 59/2013, indice nella data prevista la conferenza dei servizi simultanea</p> <p>L'Autorità competente acquisisce i pareri in seno alla conferenza simultanea e adotta il provvedimento AUA.</p> <p>Riferimento normativo: art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013</p>	
11	Conclusione della conferenza	SUAP	L'AUA adottata confluisce nella determinazione conclusiva motivata, con cui il SUAP chiude la conferenza dei servizi.	.
12	Ricezione provvedimento	Gestore	Il gestore riceve dal SUAP la determinazione conclusiva della conferenza, al cui interno è compresa l'AUA	.

9. Standardizzazione procedimentale

- Il mancato rispetto dei tempi procedurali è uno degli aspetti più problematici; il SUAP (dalla presentazione dell'istanza al rilascio dell'AUA) deve poter concludere i procedimenti entro i termini stabiliti dalle norme e dare agli operatori economici la certezza di tempi e procedure, in modo da evitare che gli uffici coinvolti possano esporsi al rischio di contenzioso e conseguenti richieste di risarcimento danno per il mancato rispetto dei tempi procedurali.
- Il procedimento AUA prevede sempre l'indizione di una CdS ai sensi degli art. 14 e seguenti della L. 241/90 indetta dall'Autorità Procedente (SUAP);
- Nell'ambito della CdS la Regione effettua un'azione di coordinamento e promuove il coordinamento dei soggetti coinvolti;
- Qualora sia necessario acquisire esclusivamente titoli ambientali sostituiti dall'AUA, la CdS è indetta dall'Autorità Competente (Regione Abruzzo per il tramite dei Servizi DPC024 e DPC025)
- È comunque fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, del DPR 59/2013 (facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale).
- La **misura correttiva** nel caso della *CdS in forma semplificata e modalità asincrona* è la seguente:
 - a) Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990, si applica l'istituto del "**silenzio assenso**" per i casi di mancata comunicazione della determinazione di competenza, nelle forme di legge, per i seguenti titoli ricompresi nell'AUA:
 - lett. b (*Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari*),
 - lett. d (*Autorizzazioni alle Emissioni in atmosfera in Via Generale*),
 - lett. e (*Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico*),
 - lett. g (*Comunicazione per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti*).

In tal caso la Regione adotterà l'AUA e la trasmetterà al SUAP per il suo rilascio.

b) Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, dell'art. 14-bis, comma 7 e dell'art. 2, comma 8-bis, della L. 241/1990, nei casi di mancata comunicazione della determinazione di competenza, nelle forme di legge, o mancata partecipazione alla eventuale riunione in modalità sincrona da parte dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), si applica l'istituto del "**silenzio diniego**" per i seguenti titoli ricompresi nell'AUA per i quali il diritto dell'Unione Europea prevede provvedimenti espressi:

- lett. a (Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue),
- lett. c (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria),
- lett. f (Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura).

In tali casi la Regione adotterà la determinazione di conclusione del procedimento relativamente ai titoli positivamente acquisiti in forma espressa o per silenzio-assenso mentre, relativamente ai titoli per i quali si è formato il silenzio diniego adotterà la determinazione a contenuto negativo e la trasmetterà, per il tramite del SUAP, agli SCA coinvolti nel procedimento e al richiedente l'AUA.

Nei confronti del richiedente Aua, la determinazione di conclusione del procedimento, per quanto inerente i titoli per i quali si è formato il **silenzio diniego**, produrrà gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della L. 241/90;


Il richiedente AUA inoltre, potrà produrre le proprie osservazioni, entro 10 (dieci) giorni, per il tramite del SUAP, **anche, eventualmente, invocando l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della L. 241/90 nei confronti della/delle SCA inadempiente/i** (nella nota di trasmissione della determina di tale opportunità sarà dato rilievo);

L' autorità cui spetta l'indizione della CdS acquisite le osservazioni del richiedente AUA, salvo il mancato accoglimento delle stesse, di cui verrà data ragione nelle motivazioni dell'endoprocedimento finale negativo, procede, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, alla indizione di una nuova CdS;

Se il richiedente Aua che ha presentato l'istanza non produce riscontri alla determinazione di conclusione negativa del procedimento nei termini sopra indicati, ovvero ricorre il sopradetto caso di osservazioni che non trovano accoglimento, il SUAP procede al rilascio dell'AUA così come adottata dalla Regione; La misura correttiva suddetta si applica anche per le CdS in forma simultanea e modalità sincrona.

9.1 Flusso del procedimento per il rilascio di AUA con Conferenza di Servizi in forma semplificata indetta dall'Autorità competente


Nel grafico sotto riportato, alcuni spunti proposti sono rappresentati all'interno del procedimento per il rilascio di AUA (senza Conferenza di Servizi).



[...]

9.2 Flusso del procedimento per il rilascio di AUA con Conferenza di Servizi in forma simultanea convocata da parte del SUAP

Nel grafico sotto riportato, alcuni spunti proposti sono rappresentati all'interno del procedimento per il rilascio di AUA (con Conferenza di Servizi).



[...]

10. Caso specifico di AUA inerente forni crematori

La particolare complessità dell'AUA inerente i forni crematori determina la necessità che la presentazione dell'istanza di AUA da parte del proponente debba essere preceduta dalla richiesta, di una Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L. 241/1990. Come previsto dalla richiamata norma la richiesta di Conferenza di Servizi Preliminare dell'interessato deve essere corredata almeno da uno studio di fattibilità.

SCHEDE INFORMATIVE INERENTI LA DOCUMENTAZIONE DEI PROCEDIMENTI A.U.A.

Schede in formato PDF [(dimensioni: 624 Kb)]